

Amministrazione trasparente



La trasparenza è l'accessibilità totale delle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Lo scopo è di favorire forme diffuse di controllo dello svolgimento delle funzioni istituzionali e dell'utilizzo di risorse pubbliche.

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive e dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto a una buona amministrazione e contribuisce a realizzare un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino (articolo 1 del [Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33](#) [1]).

Per raggiungere una piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali esiste un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente": qui sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

Doveri delle pubbliche amministrazioni

Nei siti istituzionali, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare documenti, informazioni e dati sulla loro organizzazione e sulle loro attività rispettando le specifiche e le regole tecniche presenti nell'allegato A del [Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33](#) [1].

Le pubbliche amministrazioni devono:

- garantire la qualità delle informazioni riportate
- rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge
- assicurare l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

All'interno del [Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33](#) [1] sono elencati gli obblighi di pubblicazione riguardanti:

- l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (Capo II)
- l'uso delle risorse pubbliche (Capo III)
- le prestazioni offerte e i servizi erogati (Capo IV)
- i settori speciali (Capo V).

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Ogni amministrazione adotta un **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità** da aggiornare annualmente (articolo 10 del [Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33](#) [1]). Il programma indica le iniziative per garantire:

- un adeguato livello di trasparenza
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Al suo interno sono inoltre previste specifiche misure e iniziative di monitoraggio per attuare gli obblighi di trasparenza e per promuovere la trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

Il responsabile della trasparenza

Solitamente, all'interno di ogni amministrazione, il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge anche le funzioni di **responsabile per la trasparenza**. Il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 43 del [Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33](#) [1]).

Il responsabile per la trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Inoltre:

- assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione
- provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Diritti dei cittadini

Chiunque ha il diritto di **accedere ai siti istituzionali** delle pubbliche amministrazioni direttamente e immediatamente. Tutti i documenti, le informazioni e i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, fruirne gratuitamente, utilizzarli e riutilizzarli (articoli 2 e 3 del [Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33](#) [1]). La consultazione di tutti questi dati e informazioni pubblicati dalla Pubblica Amministrazione sui propri portali istituzionali (articolo 5, comma 2 del [Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33](#) [1]):

- non è sottoposta ad alcuna limitazione riguardo la legittimazione soggettiva del richiedente
- non deve essere motivata
- è gratuita.

Se omessi, chiunque può richiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati. L'amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette al richiedente, comunicando l'avvenuta pubblicazione e indicando il collegamento ipertestuale. Se il documento, l'informazione o

il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale (articolo 5, comma 3 del [Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33](#) [1]).

Il cittadino ha anche il diritto di **accedere ai documenti amministrativi**, cioè ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica Amministrazione e riguardanti attività di pubblico interesse (articolo 22, comma 2 della [Legge 07/08/1990, n. 241](#) [2]).

In questo caso, però, occorre rispettare la procedura di [richiesta di accesso ai documenti amministrativi](#) [3].

Source URL: <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/page/amministrazione-trasparente>

Links:

[1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astat%3Adecreto.legislativo%3A2013-03-14%3B33>

[2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astat%3Alegge%3A1990-08-07%3B241>

[3] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/richiesta-di-accesso-agli-atti-e-ai-documenti-amministrativi>